

## Il processo penale della nuova società italiana

*Dopo aver impostato in termini generali il problema dell'amministrazione della giustizia oggi in Italia (cfr. fasc. 3 pp. 213-216), il prof. Pajardi — docente presso l'Università cattolica e consigliere della Corte di Cassazione — prende in considerazione in queste pagine il fatto specifico del processo generale.*

*A tale scopo, espone i principi ispirativi del progetto di legge che sostituirà l'attuale codice di procedura, evidenziandone le implicanze socio-politiche.*

Proseguendo l'esame del problema prismatico della giustizia penale del nostro tempo, e dopo aver meditato le linee di sviluppo del sistema penale sostanziale, occorre improrogabilmente fermare l'attenzione sul momento del processo. Perché se è certo che il diritto processuale è meno importante sul piano dei valori del diritto sostanziale, in quanto è strumento del secondo, è altrettanto certo che non soltanto si tratta di uno strumento condizionante, ma anche che la piattaforma processuale si eleva a base di principi sostanziali quando la persona umana, calandosi al centro dell'attività processuale e caricandosi di diritti e di doveri, finisce per diventare il parametro di una civiltà giuridica. I processi farsa, i processi inefficienti, i processi metodologicamente ingiusti e quant'altro di simile, si presentano alla nostra sensibilità anche più superficiale come il richiamo di inaccettabili quando non nefande iniquità.

### **Il dovere della giustizia compito dello stato**

Quando la verità viene ricercata con mezzi sbagliati e cionondime-

no il risultato della ricerca mi viene imposto adottandolo come verità assoluta, io subisco l'ingiustizia più grave, non solo perché il diritto sostanziale viene violato, non ancora soltanto perché l'ingiustizia viene commessa dallo stato, ma anche e infine perché al postutto subisco l'ipocrisia di una giustizia sostanziale che mi viene promessa in astratto e negata in concreto. E si aggiunga che la riprova del grado di rispetto dei valori della persona si ha proprio nel momento processuale, sia della persona dell'imputato, sia della persona della vittima, sia infine della comunità che non è altro che la società delle persone.

Il processo dunque, e il processo penale in particolare, acquista la funzione di un delicatissimo diaframma. Su di esso lo stato gioca come forse in nessun altro momento della sua vita, il suo prestigio, la sua credibilità, la sua stessa funzione. Non per nulla la prima riforma cui i dittatori pongono mano è quella del processo, e quando non ne hanno il tempo è attraverso processi addomesticati che tentano di esercitare la loro prepotenza. Non per nulla

ancora è sulla inefficienza processuale, vuoi per le lungaggini, vuoi per la carenza di risultati della ricerca della verità, che gli aggressori dello stato puntano per le loro azioni eversive: nessuna pena di morte ferma i criminali quando essi sanno di poter sperare molto sulla inidoneità dell'apparato giudiziario a identificarli.

### **I principi del futuro codice**

La trattazione peraltro del problema del processo, a differenza delle altre, può farsi non soltanto in astratto, bensì, fortunatamente, sulla base di un testo legislativo, giacché recentemente il Parlamento ha condotto a termine l'iter di approvazione del disegno di legge presentato dal ministro della giustizia contenente la delega legislativa al governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. Mette conto quindi di valutare per questo aspetto del problema generale senz'altro questo ormai vincolante e definitivo documento.

Trattandosi di un codice, cioè di una legge tecnicamente molto complessa, il Parlamento è stato chia-

mato a pronunciarsi su taluni principi ispiratori di fondo della riforma con incarico al governo appunto per la loro trasfusione in una legge articolata.

Il fatto è di particolare importanza politica e sociale perché il processo penale ha finora subito in quest'ultimo dopoguerra uno stillicidio di piccole e parziali riforme, le quali, sommate alle provvide innovazioni prodotte dalla Corte costituzionale sotto forma di dichiarazione di incostituzionalità di norme vigenti, hanno finito per determinare una impalcatura disarmonica, dando vita ad un processo penale che risente del nuovo e del vecchio, senza avere un preciso volto proprio ed in particolare senza presupporre quella organizzazione giudiziaria moderna ed efficiente che le nuove esigenze di rispetto della persona dell'imputato richiedono.

## Difesa dell'individuo e della società

Sinteticamente può dirsi che la pretesa ideologica del disegno di legge è quella di trovare il giusto temperamento per le esigenze irrinunciabili della tutela della persona umana e quelle della difesa della società. E' noto infatti che il processo penale tradizionale propendeva per la difesa sociale a danno del rispetto della posizione processuale dei singoli individui. Tra le note caratteristiche di contenuto del disegno di legge, ve n'è uno che, per così dire, allarga il cuore e che consiste nella « massima semplificazione nello svolgimento del processo con l'eliminazione di ogni atto o attività non essenziale ». Chiunque abbia esperienza di processi penali sa quanta parte dell'attività e del tempo del processo sono inutilmente sacrificati sull'altare dell'inutilità,

della vacuità, dell'inefficienza. Si tratterà di esaminare come la Commissione governativa che dovrà redigere il codice di procedura penale realizzerà questo alto messaggio sociale, alto anche se di contenuto apparentemente solo organizzativo, perché ribadisce che il processo serve ai valori umani e non ne diventa il padrone sacrificandoli come un gigantesco drago.

Viene ribadita la partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità secondo una sensibilità ormai formatasi e maturata nella coscienza sociale: difensore della società e difensore dell'individuo non hanno diversa dimensione morale solo perché il primo rappresenta quantitativamente la moltitudine, in quanto il rapporto tra l'individuo e gli individui è soltanto un rapporto di qualità, e la qualità, cioè i valori come la libertà, l'onore, l'incolumità fisica, hanno un uguale quoziente a chiunque siano riferiti.

Parte particolarmente importante e in definitiva qualificante del disegno di legge è costituita dall'impegno di ottenere la più completa conoscenza della persona dell'imputato per formulare un effettivo giudizio personologico globale. L'idea che il processo viene fatto ad un uomo e non ad un fascicolo di carte deve diventare operante, anche attraverso il riordinamento dell'istituto della perizia con particolare riferimento alla perizia medico-legale, psichiatrica e criminologica, assicurando la massima competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia. Tralasciando di esaminare le norme puramente tecniche che scarsamente interessano il pubblico dei lettori, è peraltro il caso di menzionare la non specificazione nel dispositivo della sentenza del-

le formule di proscioglimento. Il che equivale a dire che l'imputato assolto deve considerarsi assolto senza ombre, come invece tuttora avviene per le assoluzioni per insufficienza di prove. La sentenza potrà nella motivazione meglio spiegare se vi sia la prova del contrario, se manchi totalmente la prova del fatto o della colpa o se le prove siano insicure; ma la conclusione terminale, che è quella nota a tutti, anche attraverso il certificato penale, deve essere uguale per tutti gli imputati assolti e per nulla discriminatoria. Certe assoluzioni suonano in realtà una condanna, e i giudici sono tentati di scaricarvi le loro incertezze.

Viene finalmente affermato il concetto della diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria. Non è un concetto nuovo, e anche su tale punto non può non nutrirsi qualche ansietà per il risultato finale del progetto. Ma è ormai chiaro che fino a che la polizia giudiziaria avrà una ibrida duplice dipendenza dall'esecutivo e dal potere giudiziario, i sospetti di parzialità resteranno sempre, anche con ingiusto danno morale per la stessa polizia.

## Un serio impegno politico


Il disegno prevede una serie di garanzie temporali per evitare che i processi penali durino troppo a lungo, specialmente in istruttoria, ed altrettanto provvede in ordine alla determinazione della durata massima del carcere preventivo. Qui il discorso si fa più delicato, perché, se non vi è dubbio che si tratti di norme progressiste e come tali encomiabili, resta il fatto, più volte lamentato, anche da queste pagine, che, se non si provvede contemporaneamente a ren-

dere più efficiente l'organizzazione giudiziaria, la stessa organizzazione della polizia, si va incontro ad un rischio eccessivo che i reati vengano impuniti ed i criminali, anche con gravi imputazioni, vengano rimessi in libertà senza che sia possibile celebrare utilmente un processo nei termini prescritti per difetto di accertamento dei fatti imputati. E' difficile far capire all'uomo della strada, anche qualificato, quanto sia intrinsecamente difficile l'accertamento della verità giudiziale, ma quanto lo sia ancora di più dovervi procedere sostanzialmente in stato di pubblicità e con mezzi tecnici ed umani che non varcano di molto la soglia dell'800 (non vorrei scendere nel banale, ma forse è il caso che ricordi che i giudici non hanno

telefoni interurbani e sono sprovvisti di autovetture, e non parlo di apparecchi di registrazione, se tanto al Tribunale di Milano vi è carenza di stampati). Occorrerà quindi un importante impegno politico perché si prepari il varo di questo nuovo codice di procedura penale avendo nel frattempo rinnovato tutte le strutture portanti del sistema giudiziario italiano quanto meno nelle impalcature della giustizia penale.

Ancora una nota caratteristica. Il disegno prevede l'esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori al dibattimento. Si tratta del famoso esame incrociato proprio del dibattimento anglosassone. Non è un fatto puramente tecnico, ma viene espres-

sa la dinamica paritetica delle due forze dell'accusa e della difesa, della società contro l'individuo e dell'individuo contro la società, tutti e due tesi alla ricerca della verità. Il giudice è seduto fra loro a regolare la lealtà del drammatico gioco processuale: dramma della società e dramma dell'imputato, quest'uomo a cui si chiede conto di qualche cosa e che lotta per dimostrare di non avere responsabilità verso i suoi simili. Sia egli innocente o colpevole, il suo dramma è il dramma di tutti, e dobbiamo rispettarlo perché è uno di noi e tutti noi siamo in lui. Quando suona la campana, non chiediamoci per chi suona; essa suona per ciascuno di noi, ed io, che sono un giudice, sento in quel momento che vorrei non esserlo.



DELMARCO-AHLBORN Vi propongono — per la Vostra chiesa — gli eccellenti organi elettronici **solo liturgici** che da trent'anni vengono prodotti in Germania.

Strumenti di pregevole fonica, con timbri analoghi a quelli dell'organo a canne, con attacco soffiato, con le tradizionali famiglie dei Principali, dei Bordoni, dei Flauti e delle ance.

Scelta su 10 modelli dal positivo al grande organo.

Prima di decidere un acquisto, non tralasciate di provare questo organo giudicato il migliore d'Europa!

**DELMARCO-AHLBORN Via Roma, 15 - 38038 TESERO (TN) telef. (0462) 83071**